



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 18

del 29/04/2025

OGGETTO: **TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – APPROVAZIONE NUOVI CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC**

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 18:30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Poggianti Andrea nella Sua qualità di Il Vice Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MANTELLASSI ALESSIO	X		DONATI RAFFAELE	X	
CIONI SIMONA		X	SOSTEGNI SOFIA	X	
PERITI IACOPO	X		IALLORENZI ROBERTO		X
GIANNONI DANIELE	X		MASI LEONARDO	X	
MARCONI CRISTINA	X		CIOLLI SABRINA	X	
ROMANO MARIANNA	X		MACCARI JACOPO	X	
DICUIO MARCO	X		POGGIANTI ANDREA	X	
TERRENI GIULIA	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
BAGNOLI GIANNI	X		CAMPINOTI SIMONE		X
FLUVI SARA	X		CARRIERO COSIMO	X	
BAGGIANI MANILO	X		PECCIANI FRANCESCA	X	
DEL TURCO MARCO	X		DI STEFANO DANILO	X	
ROVAI VIOLA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 22 - Assenti n° 3

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Michela Bini**.

Scrutatori: MARCONI CRISTINA, ROVAI VIOLA, PECCIANI FRANCESCA

Il Il Vice Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI:

1. l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
2. il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”*;

VISTI:

- 3) la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, *“Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;
- 4) il D. Lgs. n. 116/2020, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- 5) la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- 6) la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

RICORDATO, inoltre, che:

- 7) la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- 8) il Comune di Empoli è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- 9) con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- 10) l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE:

3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27/07/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Empoli alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2022, recante “Variazione regime Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023 ed approvazione regolamento tariffario”;

RICORDATO, altresì, che

3. con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite,



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;

4. a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;
5. a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;

VISTO che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, di cui fa parte il Comune di Empoli, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

VISTO l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

“1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.

5. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.”;

RICHIAMATO altresì il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: *“Il comune può*



deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2023, recante “*Tariffa Corrispettiva (TARIC) – Determinazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento TARIC*”;

DATO ATTO che, con la sopracitata deliberazione:

1. era stato stabilito – in uniformità a quanto già stabilito negli anni precedenti in regime TARI - di introdurre particolari riduzioni tariffarie TARIC di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
 - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
2. era stato previsto che l'articolazione delle particolari riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici di cui al precedente punto 1), fosse valida anche per gli anni successivi al 2023, fatta salva la facoltà di modifica dell'articolazione delle stesse da approvarsi con apposita deliberazione;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, che ha approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

DATO ATTO che il citato D.P.C.M. prevede quanto segue:

- all'art. 2, che: “1. *Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.*
2. *Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*
3. *L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. (...)*”;
- all'art. 3, che: “1. *L'agevolazione (...) consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio*



integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.

3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:

a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;

b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;

c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.”;

- *all'art. 4, che: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.*

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.

3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.

4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.”;

VISTO che le disposizioni di cui agli artt. 2, c. 3 e 3 c. 1 del citato Decreto richiedono un coordinamento con le particolari riduzioni tariffarie TARIC di carattere economico-sociale approvate dal Comune di Empoli nel corso degli anni scorsi;



RITENUTO opportuno, pertanto, determinare le riduzioni tariffarie TARIC da applicare a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute “deboli” e meritorie di sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati e in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, nella misura seguente:

1. nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC;
2. nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 9.530,00: riduzione del 30% (riduzione totale da applicare all’utente, compresa applicazione bonus D.P.C.M. 24/25, pari al 55%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC;
3. nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 9.530,01 e euro 10.000,00: riduzione del 55% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC.

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 luglio 2025, termine perentorio;

RITENUTO, altresì, di confermare l’agevolazione di cui al paragrafo precedente, sulla base dei valori determinati con l’utilizzo dell’indicatore ISEE corrente di cui all’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

DATO ATTO che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di previsione 2025-2027, al Tit.1 Spese correnti P.Fin. U.1.09.02.01.001 – Cap. 910002 “Agevolazioni ISEE Tari”;

RITENUTO opportuno stabilire i criteri ed i termini secondo cui gli utenti possono accedere alle agevolazioni ivi previste;

VISTO l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante



istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

RICORDATO che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

-il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/2025, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025;

- l'art. 3- c. 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RICHIAMATE:

1. la deliberazione consiliare n. 111 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
2. la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 30/12/2024, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione anno 2025-2027 – Assegnazione risorse ai dirigenti”;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione agevolativa sopra richiamata ai sensi del suddetto art. 42 del D. Lgs 267/2000, del comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 30 del Regolamento Taric;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;



ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto,

Con voti:

Presenti al voto:	22
Favorevoli:	15
Contrari:	0
Astenuti:	7 (Masi, Ciolli, Poggianti, Chiavacci, Carriero, Peccianti, Di Stefano)

(assenti al voto: Cioni, Iallorezi, Campinoti)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

- stabilire per l'anno 2025, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate da questo Comune negli anni passati, in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 30 del regolamento comunale, particolari riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

1. nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00:



riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

2. nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 9.530,00: riduzione del 30% (riduzione totale da applicare all'utente, compresa applicazione bonus D.P.C.M. 24/25, pari al 55%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
3. nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 9.530,01 e euro 10.000,00: riduzione del 55% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC.

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 luglio 2025, termine perentorio;

- dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione richiesta nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;
- demandare ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione di un bando dedicato alla concessione delle agevolazioni previste di cui al p.to 1 della presente deliberazione, nei limiti dello stanziamento previsto dal Cap. 910002 "Agevolazioni ISEE Tari";
- stabilire che l'articolazione delle particolari riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici di cui al precedente punto 1), sia valida anche per gli anni successivi al 2025 – con termine perentorio di presentazione delle domande al 31 luglio dell'anno di riferimento – fatta salva la facoltà di modifica dell'articolazione delle stesse da approvarsi con apposita deliberazione;
- incaricare il responsabile del Servizio Tributi dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della



presente deliberazione in forma semplificata;

- trasmettere la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;
- allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Quindi il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare la tempestiva conoscenza ed attuazione del presente atto, con successiva votazione e con voti

Presenti al voto:	22
Favorevoli:	15
Contrari:	0
Astenuti:	7 (Masi, Ciolli, Poggianti, Chiavacci, Carriero, Peccianti, Di Stefano)

(assenti al voto: Cioni, Iallorenci, Campinoti)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Vice Presidente del
Consiglio**
Poggianti Andrea

Il Vice Segretario
Dott.ssa Michela Bini

